

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORTORELLA, STRUMENDO, ALINOVİ, ANGIUS, BARBERA,
BARBIERI, BORDON, CALVANESE, FERRARA, PACETTI,
PALLANTI, GARAVINI**

Presentata il 4 ottobre 1988

Nuova disciplina della dirigenza pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della dirigenza pubblica costituisce uno dei nodi essenziali nell'ambito del processo di riforma verso una rinnovata amministrazione pubblica che sappia rispondere con efficacia e tempestività alle nuove e complesse domande che provengono dalla società.

La presente proposta di legge individuale, al riguardo, i nuovi principi fondamentali e pone la disciplina di base per la dirigenza delle amministrazioni dello Stato, recependo e sviluppando ulteriormente l'ampia convergenza di opinioni che è emersa, su alcuni punti, dal dibattito e dalle elaborazioni avviate in sede culturale, politica e sindacale.

Viene assunto, in primo luogo, un indirizzo volto a disciplinare con una « legge quadro » per le dirigenze l'intera dirigenza pubblica con principi e regole uniformi, immediatamente operative per le amministrazioni dello Stato, e che dovranno poi essere recepite dalle regioni, dagli enti locali e da tutti gli enti pubblici non economici, per dare risposta alle crescenti spinte alla diversificazione degli *status* e dei trattamenti economici, che interessano i diversi rami dell'amministrazione.

Il secondo indirizzo che si propone è quello di prevedere una più marcata distinzione tra la funzione di direzione politica delle amministrazioni e degli enti,

cui spetta la definizione degli scopi, degli obiettivi e delle direttive di massima dell'azione amministrativa; e la funzione della dirigenza, cui deve competere la gestione concreta degli affari per realizzare gli obiettivi di cui sopra, con una sfera di autonomia e di responsabilità ben individuata.

È, infine, assunta una terza linea-guida, secondo la quale i compiti di dirigenza dovranno essere maggiormente caratterizzati come « incarico di funzione », revocabile, e non come « carriera ». Presente già nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, questa linea era affermata nel disegno di legge governativo presentato nella IX legislatura, che pur prevedendo incarichi di funzione da retribuire con una indennità di funzione distinta dallo stipendio, non si pronunciava poi chiaramente sulla revocabilità dell'incarico e della relativa indennità di funzione.

Appare oggi per ciò indispensabile un salto qualitativo nell'elaborazione della normativa al riguardo, che la renda adeguata all'importanza ed alla complessità della materia.

La progressiva diversificazione delle funzioni, delle strutture e delle procedure delle pubbliche amministrazioni attualmente operanti nel nostro Paese rende molto difficile l'individuazione effettiva dei principi e delle norme che dovrebbero essere comuni alle diverse dirigenze.

Lo stesso principio della distinzione dei compiti tra direzione politica e dirigenza amministrativa, incidendo sulle attribuzioni — di legge o di fatto — del livello politico, si pone in termini ben diversi nei vari tipi di amministrazione, intrecciandosi fortemente con le questioni di riforma dei singoli settori.

Del resto una ridefinizione di ruolo della dirigenza non può non incidere, ai fini della sua effettiva applicazione, anche sull'organizzazione degli uffici, sui procedimenti e sui controlli. Una riforma di tale portata deve quindi inserirsi, per non essere una astratta petizione di principio, in un più vasto disegno riformatore delle amministrazioni pubbliche, a partire

dalla modifica della disciplina del procedimento amministrativo e delle norme di contabilità di Stato, necessaria all'effettivo dispiegamento dell'autonoma responsabilità gestionale dei dirigenti.

Peraltro recentemente la legge di riforma del pubblico impiego 11 luglio 1980, n. 312, e la legge-quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, hanno rinviato la nuova disciplina della dirigenza ad un'apposita legge di riforma organica.

Si sono, nel frattempo, moltiplicate nuove specifiche discipline della dirigenza, connesse alle iniziative legislative di riforma di singoli settori dell'amministrazione: legge 23 gennaio 1986, n. 23, per l'università; legge 26 marzo 1986, n. 86, per l'ANAS; decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale degli enti locali; legge 10 maggio 1985, n. 210, per il nuovo ente « Ferrovie dello Stato ». Ulteriori spinte alla differenziazione emergono inoltre dalle proposte di riforma del servizio sanitario nazionale e dei singoli Ministeri, in particolare quello degli esteri. Lo stesso testo della riforma delle autonomie locali recentemente approvato dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera contiene, infine, anche alcune norme dedicate all'individuazione dei compiti e delle responsabilità dei dirigenti.

Il Governo nella IX legislatura ha presentato alla Camera un disegno di legge per il « Riordino della dirigenza pubblica » (AC n. 1820 presentato il 18 giugno 1984), che prevedeva alcuni principi generali immediatamente precettivi (livelli dirigenziali, funzioni tipiche, attribuzioni e responsabilità, accesso, mobilità), delegando il Governo per la relativa disciplina, e prevedendo la successiva armonizzazione delle discipline degli enti pubblici e degli enti territoriali.

A nostro giudizio il livello di approfondimento e di elaborazione della proposta governativa era però già allora del tutto insufficiente rispetto alla complessità del tema.

Lo stesso disegno di legge del Governo (AC n. 1820), nonostante sia stato approvato dalla I Commissione affari costituzionali in sede referente il 31 gennaio 1986, comunque non è mai arrivato all'esame dell'aula.

Una piena e significativa valutazione del problema è possibile riflettendo su quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che aveva apportato profonde novità al precedente schema organizzativo che risaliva sostanzialmente all'epoca di Cavour.

Venivano infatti conferite più vaste attribuzioni ai dirigenti stabilendone altresì i relativi contingenti organici e differenziandone le condizioni giuridiche ed economiche rispetto agli altri pubblici impiegati. In particolare, era attribuita diretta rilevanza esterna (entro certi ambiti) ai provvedimenti dei dirigenti, che divenivano responsabili per il buon andamento degli uffici amministrativi e per il conseguimento dei risultati dell'attività amministrativa in base alle direttive del Governo.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha avuto però una scarsa efficacia normativa in conseguenza di una impostazione che si limitava a disciplinare una nuova « carriera » dirigenziale nell'ambito delle strutture esistenti, prevedendo un numero troppo alto di dirigenti (ottomila), e partendo dalla disciplina dello *status* giuridico per poi decidere quali funzioni attribuire loro.

Veniva attuata di conseguenza solo parzialmente la legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775, che invece prevedeva una riorganizzazione del modello ministeriale e che perseguiva una maggiore efficacia dell'azione amministrativa attraverso la creazione di nuove unità organizzative, dotate di competenze organiche, con al vertice una nuova figura di dirigente avente funzioni manageriali.

Si è così ben presto evidenziato che un eccesso di rigidità rendeva la disciplina del 1972 difficilmente applicabile

alle diverse realtà organizzative, ed inadeguata dinanzi ai nuovi compiti delle pubbliche amministrazioni. L'eccessiva rigidità ha ridimensionato notevolmente le nuove attribuzioni dei dirigenti; il nuovo sistema di reclutamento è rimasto inoperante, così come la previsione di « ruoli unici » dei dirigenti. Si è infine ulteriormente aggravata la confusione nel rapporto fra dirigenza e direzione politica. Infatti ad una dirigenza demotivata ed al cui interno permangono ancora concezioni immobilistiche e corporative, sia pure accanto ad aree di impegno e di efficienza, ha corrisposto una direzione politica spesso scarsamente informata, che ha fatto un uso sporadico e generico del potere di direttiva e che si è avvalsa molto raramente dei propri poteri di controllo, preferendo ricorrere al *political patronage* (attraverso, ad esempio, la nomina di dirigenti nei consigli di amministrazione di enti pubblici); mentre si è andata accentuando la tendenza al trasferimento di importanti compiti dell'amministrazione ad enti autonomi oppure al settore privato.

Le difficoltà descritte hanno portato a ulteriori, frammentari interventi normativi: la legge 6 agosto 1981, n. 432, ha unificato le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, ed ha conglobato l'indennità di funzione nello stipendio; la legge 10 luglio 1984, n. 301, ha ridisciplinato l'accesso alla dirigenza, prevedendo anche un regime provvisorio. Numerosi decreti-legge e poi la legge 8 luglio 1986, n. 349, hanno infine progressivamente uniformato il trattamento economico dei dirigenti.

Il Gruppo parlamentare comunista ha pertanto elaborato la presente proposta per una profonda ed efficace riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

La proposta comunista si articola intorno all'individuazione di pochi, qualificanti principi che, prendendo le mosse da una netta distinzione fra direzione politica e dirigenza, definiscono con chiarezza i compiti di una dirigenza dotata di ampia autonomia e di una corrispondente responsabilità gestionale, caratterizzata

per « funzioni » anziché per « carriere »; si prevedono altresì i modi per la sua formazione manageriale, acquisendo nuove professionalità, anche reclutate all'esterno degli apparati.

La regolamentazione delle attribuzioni dirigenziali viene affidata alle iniziative di riforma dei singoli comparti.

Per le amministrazioni dello Stato tale normativa viene già prevista nella stessa legge, ma in termini tali da consentire un'articolazione che tenga conto delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni in ordine alla tipologia dei posti di funzione, ai poteri concreti dei dirigenti ed ai rapporti fra i vari livelli dirigenziali.

La nuova disciplina dovrà inoltre essere integrata da adeguati interventi riformatori sul procedimento amministrativo e sulle norme di contabilità dello Stato, per consentire l'effettivo esercizio dei nuovi compiti di gestione e delle nuove responsabilità. Devono essere introdotte inoltre tecniche di contabilità analitica, per favorire l'esercizio del controllo di gestione sui risultati conseguiti in ordine ai compiti affidati ai dirigenti.

Per quanto riguarda il primo punto, è auspicabile un rapido esame del disegno di legge governativo di riforma del procedimento amministrativo (A.C. n. 1913) che raccoglie le indicazioni emerse dai lavori della Commissione Nigro, mentre per quanto riguarda la riforma delle norme di contabilità pubblica la elaborazione appare assai meno avanzata. Il Gruppo comunista assume comunque un preciso impegno in materia, per presentare al più presto proprie proposte di legge al riguardo.

Il presente progetto di legge consta di 18 articoli. Gli articoli 2, 3, 7 e 9 contengono i principi fondamentali della nuova disciplina sulla dirigenza pubblica, a cui dovranno attenersi, ciascuna secondo il proprio ordinamento, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici non economici (articolo 1).

Sono precisati i rapporti fra direzione politica e dirigenza amministrativa. Spet-

tano alla direzione politica le scelte di indirizzo politico-amministrativo, l'individuazione di priorità ed obiettivi e la verifica del loro perseguimento. I dirigenti sono invece responsabili delle attività di gestione conseguenti, dovendo organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali ai fini del perseguimento degli obiettivi posti, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, e perseguendo la massima tempestività, economicità ed efficacia della gestione (articolo 2).

Il ruolo del dirigente viene individuato attraverso la previsione di tre tipi di funzione (articolo 3), rinviando per la loro concreta disciplina agli ordinamenti delle singole amministrazioni (articolo 4):

a) ausilio agli organi di direzione politica, attraverso attività di consulenza ed attraverso la predisposizione di programmi e di altri atti di indirizzo;

b) direzione di unità amministrative dotate di rilevante autonomia; oppure direzione di unità amministrative complesse, con rappresentanza esterna dell'amministrazione;

c) svolgimento di controlli di gestione e direzione di unità ispettive.

Il medesimo articolo 3 precisa che il dirigente ha la responsabilità dei programmi e dei progetti attribuiti alla sua competenza, ed è titolare degli atti di impegno e di spesa relativi.

È, infine, disciplinato l'accesso alla dirigenza, per concorso pubblico per titoli ed esami cui sono ammessi coloro che hanno superato un corso biennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, magistrati, professori universitari, e dipendenti pubblici con qualifica direttiva, professionisti, dirigenti — pubblici e privati — con almeno 5 anni di anzianità (articolo 7). L'articolo 9 prevede la possibilità di assumere dirigenti esterni all'amministrazione, attraverso contratti a termine di diritto privato, per assicurare la titolarità di servizi temporaneamente privi di responsabile.

Le altre norme della proposta di legge pongono la nuova disciplina della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, precisando le responsabilità per la realizzazione dei programmi e dei progetti assegnati, ed ampliando le competenze previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (articolo 6).

La dirigenza viene classificata in due livelli (in corrispondenza a livelli di stipendio determinati periodicamente con decreto del Presidente della Repubblica: articolo 12). Ai dirigenti possono essere conferiti incarichi finzionali a termine, revocabili o riconfermabili in base ai risultati o alle esigenze del servizio, e retribuiti con specifiche « indennità di funzione » che terminano con il cessare degli incarichi (articolo 5).

È inoltre prevista la possibilità di una gratifica economica, al termine di ciascun esercizio finanziario, per i dirigenti di livello superiore che abbiano conseguito significative semplificazioni o accelerazioni nella gestione del servizio (articolo 13).

È disciplinato l'orario dei dirigenti (articolo 14) e la loro mobilità, anche fra amministrazioni diverse, prevedendo, inoltre, che i dirigenti possano essere nominati esclusivamente in base alle vacanze nei posti di organico e che i dirigenti superiori non possano essere collocati fuori ruolo per 5 anni dalla nomina (articolo 10).

Il Consiglio dei ministri può emanare discipline specifiche per le singole posizioni dirigenziali caratterizzate da un particolare rapporto di fiducia con l'esecutivo; ma tali dirigenti decadono insieme al Governo che li ha nominati (articolo 8).

L'articolo 15 istituisce, presso ciascuna Amministrazione pubblica, un Ufficio di ricerca, programmazione ed organizzazione, destinato ad assorbire gli uffici bilancio, gli uffici organizzazione e metodo ed affini. Tale ufficio, che si avvale di appositi ruoli tecnici di personale e che può utilizzare anche esperti estranei alla pubblica amministrazione, verifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati, e

svolge controlli di gestione anche attraverso l'attività di analisi delle strutture e delle procedure di lavoro, e l'effettuazione di ricerche in ordine ai servizi erogati; predispone, inoltre, il piano generale di ripartizione delle risorse da allegare al bilancio di previsione; e riferisce periodicamente al Ministro in ordine alla produttività delle singole unità organizzative (articolo 16), formulando anche proposte per aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'articolo 17 prevede una serie di strumenti di coordinamento, volti a favorire l'aggiornamento e lo scambio di esperienze fra i dirigenti, ed il rapporto fra i dirigenti stessi e gli impiegati, ai fini di un continuo miglioramento della qualità dell'azione amministrativa degli Uffici. In particolare, vengono previsti:

a) la elezione di una conferenza nazionale dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici non economici;

b) la elezione di una conferenza permanente dei dirigenti presso ciascuna amministrazione od ente;

c) la riunione semestrale del personale direttivo di ciascun organo, sotto la presidenza del proprio dirigente, per l'esame della situazione organizzativa dell'Ufficio e la proposizione delle opportune iniziative di riforma;

d) la riunione bimestrale dell'assemblea dei dirigenti e dei funzionari preposti alle maggiori ripartizioni interne presso ogni organo, ai fini del coordinamento e della valutazione del personale, e della adozione delle misure necessarie a rendere più efficace l'azione amministrativa.

L'articolo 18 autorizza infine il Governo ad emanare due o più decreti, per l'adeguamento delle competenze relative alle nuove funzioni dirigenziali, e per la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza.

La riforma della dirigenza, in conclusione, non può essere considerata un

mero problema di razionalizzazione organizzativa né una ricerca di efficienza fine a se stessa. Si tratta invece di creare, a partire dal superamento del rapporto distorto che si è creato fra politica ed amministrazione, le necessarie condizioni per il concreto operare di una rinnovata macchina dello Stato finalmente posta al servizio dei diritti dei cittadini.

Deve però essere altrettanto chiaro che le sorti di ogni riforma della dirigenza sono intrecciate e condizionate all'esito del più vasto disegno riformatore della amministrazioni pubbliche, dell'organizzazione degli uffici, del procedimento amministrativo e delle norme di contabilità, che costituirà uno degli impegni fondamentali dei gruppi parlamentari comunisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 7 e 9 della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

3. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

1. In ciascuna amministrazione pubblica, anche ad ordinamento autonomo, ed in ciascuno degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, spettano all'organo esecutivo, individuale o collegiale, stabilito dall'ordinamento, le scelte politico-amministrative, la definizione delle priorità e degli obiettivi da perseguire, la verifica delle corrispondenti gestioni.

2. Compete ai dirigenti, la responsabilità delle attività di gestione e di esecuzione conseguenti alle scelte di indirizzo degli organi politici dell'amministrazione di cui al comma 1, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Le risorse vanno organizzate per il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, garantendo la imparzialità e il buon andamento degli uffici, nel rispetto della legalità, della tempestività, della economicità e dell'efficacia della gestione.

ART. 3.

1. Sono dirigenti i titolari di una o più delle seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti di indirizzo politico-amministrativo e dei programmi dell'amministrazione nonché attività di consulenza tecnico-professionale direttamente prestata agli organi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) direzione di unità complesse amministrative o tecniche, centrali o periferiche, con rappresentanza esterna dell'amministrazione o di unità dotate di rilevante autonomia funzionale, gestionale ed organizzativa;

c) direzione di unità ispettive, o particolari responsabilità ispettive previste dalla legge, finalizzate alle verifiche gestionali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il dirigente ha la responsabilità dei programmi e dei progetti attribuiti alla sua competenza ed è titolare degli atti di impegno e di spesa ad essi relativi.

ART. 4

1. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, individuano le funzioni dirigenziali e disciplinano, sulla base di principi generali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dei rispettivi incarichi.

2. I livelli della funzione dirigenziale ed i corrispondenti incarichi sono individuati in base a:

a) quantità delle risorse finanziarie assegnate;

b) complessità dell'organizzazione dei singoli uffici;

c) ambito di discrezionalità e rilevanza tecnico-amministrativa dell'attività.

ART. 5.

1. La dirigenza delle amministrazioni dello Stato è classificata su due livelli, la cui definizione dipende dalla disciplina dell'ordinamento. Ad ogni livello corrisponde uno stipendio determinato ai sensi dell'articolo 12.

2. Ai dirigenti possono essere assegnati incarichi a termine connessi alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 2. Tali incarichi sono retribuiti con indennità commisurate alle attività richieste.

3. Gli incarichi corrispondenti al livello superiore della dirigenza sono attribuiti o revocati con la procedura di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli altri incarichi sono attribuiti o revocati con decreto del Ministero competente, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale competente.

4. L'incarico di funzione è revocabile o rinconfermabile in relazione ai risultati o alle esigenze del servizio.

5. La revoca dell'incarico comporta la cessazione della relativa indennità di funzione.

ART. 6.

1. I dirigenti sono direttamente responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati. Compete loro la responsabilità delle singole scelte operative, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

2. La competenza dei dirigenti in materia contrattuale è estesa ai contratti dai quali derivi una entrata per l'amministrazione.

3. È data facoltà ai dirigenti di livello superiore di formulare direttamente richieste di parere al Consiglio di Stato in sede consultiva e agli altri organi consultivi dell'amministrazione.

4. Ciascun dirigente, nell'esercizio della funzione può direttamente fornire

risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

5. I limiti di valore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rivalutati ogni triennio in relazione all'aumento del costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

ART. 7.

1. L'accesso alla dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Ad esso sono ammessi i cittadini italiani, in possesso di diploma di laurea, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, i quali:

a) siano dipendenti da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici appartenenti a qualifiche dell'area direttiva o tecnico-professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa; professori universitari di ruolo ricercatori universitari confermati; dottori di ricerca; liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni; magistrati ordinari, amministrativi o contabili;

b) abbiano superato un concorso pubblico di ammissione ad un corso di formazione biennale organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, conseguendo al termine l'idoneità alla partecipazione al concorso di cui al comma 1.

3. Per ciascun concorso sono determinate le quote dei posti riservate ai candidati di cui alla lettera *b)*, che comunque non possono essere inferiori al 20 per cento, a far data dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le prove di esame in modo che le materie dell'esame corrispondano alle esigenze selettive per l'accesso alle funzioni dirigenziali.

ART. 8.

1. Il Consiglio dei ministri individua le posizioni dirigenziali caratterizzate da un particolare rapporto di fiducia con l'esecutivo alle quali non si applicano le norme sui dirigenti pubblici contenute nella presente legge.

2. Per tali posizioni il Consiglio dei ministri è autorizzato a definire le modalità e le condizioni dell'impiego.

3. I dirigenti nominati attraverso tali procedure decadono con il cessare delle funzioni del Governo che li ha nominati.

ART. 9.

1. In ogni amministrazione pubblica, l'organo esecutivo, o i singoli membri dell'Esecutivo, possono assumere dirigenti estranei all'amministrazione attraverso contratti a termine di diritto privato con l'osservanza dei seguenti principi:

a) l'assunzione può essere effettuata esclusivamente per assicurare la titolarità di servizi temporaneamente privi di responsabile;

b) la retribuzione, di norma, è quella prevista per l'incarico ricoperto, comprensiva dello stipendio e dell'indennità di funzione.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1 coloro che abbiano i titoli di studio previsti per l'accesso alla dirigenza ed abbiano maturato adeguate e verificabili esperienze professionali in settori corrispondenti.

3. Ai dirigenti assunti con contratto a termine si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato.

ART. 10.

1. I dirigenti possono essere trasferiti, oltre che ad altra funzione di pari livello, nei modi previsti dagli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, su deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione ad effettive e documentate esigenze funzionali dell'amministrazione ed alle correlative capacità professionali dei dirigenti stessi.

2. I dirigenti possono essere nominati esclusivamente in base alle vacanze intervenute nei posti di organico.

3. Non possono essere adottati provvedimenti di trasferimento, di collocamento fuori ruolo o di comando se non si provvede contestualmente alla copertura del posto con altro dirigente, o alla sua soppressione.

4. I dipendenti di livello superiore non possono essere collocati fuori ruolo se non dopo che siano decorsi cinque anni dalla nomina a dirigenti di livello superiore.

ART. 11.

1. La retribuzione dei dirigenti è articolata, di norma, in stipendio, indennità integrativa speciale ed indennità di funzione.

2. Lo stipendio è determinato ai sensi dell'articolo 12.

3. L'ammontare delle indennità di funzione è determinata dall'organo esecutivo.

4. L'ammontare complessivo delle somme erogate come indennità di funzione non può comunque superare l'ammontare delle somme erogate a titolo di stipendio ultimo livello ai dirigenti della medesima amministrazione od ente.

ART. 12.

1. Lo stipendio annuo dei dirigenti è connesso al livello di appartenenza.

2. L'ammontare dello stipendio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 13.

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'organo esecutivo può attribuire ai dirigenti di livello superiore una gratifica, commisurata a non più di un terzo della retribuzione annua in godimento, ove accertati, oltre al pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione, l'adozione di misure organizzative e procedurali tali da aver consentito una significativa semplificazione e accelerazione della gestione del servizio.

ART. 14.

1. L'orario dei dirigenti senza incarichi di funzione è di 36 ore settimanali, con diritto al compenso per lavoro straordinario, secondo le leggi in vigore. I dirigenti, se incaricati di funzione, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio, senza diritto al compenso per lavoro straordinario, né al compenso di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

ART. 15.

1. In ciascuna amministrazione pubblica è istituito un ufficio di ricerca, programmazione ed organizzazione (RPO), di livello funzionale almeno corrispondente

a quello rivestito dalla direzione od ufficio del personale della medesima amministrazione od ente.

2. L'ufficio RPO:

a) predispone gli elementi di valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei programmi e progetti speciali;

b) predispone il piano generale di ripartizione delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili, tra le strutture dell'amministrazione o dell'ente, di livello pari a direzione generale, da allegare allo schema di bilancio di previsione dell'amministrazione;

c) analizza l'organizzazione delle strutture, le procedure di lavoro, i flussi di spesa, e redige al riguardo una relazione annuale, nella quale indica proposte di miglioramento dell'organizzazione e delle procedure, al fine di realizzare la massima efficienza dell'amministrazione, anche con l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) effettua ricerche in materia di organizzazione dei servizi erogati e dei compiti di istituto attribuiti alla amministrazione, e formula proposte al Ministro per realizzare la massima efficacia dell'azione dell'amministrazione;

e) dispone le verifiche dell'attività dell'amministrazione con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in base a criteri di rotazione per materia, al rilievo finanziario dell'attività e alle finalità di rilevante interesse pubblico.

3. L'ufficio RPO assorbe l'ufficio bilancio, l'ufficio organizzazione e metodi e gli altri uffici aventi competenze sulle materie di cui al comma 2.

4. L'ufficio RPO si avvale di appositi ruoli tecnici di personale; può utilizzare anche esperti estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni, rinnovabile.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, possono essere periodicamente convocate conferenze degli uffici RPO.

ART. 16.

1. Il competente ufficio ricerca programmazione ed organizzazione esamina periodicamente i risultati dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa e della gestione delle risorse in relazione agli obiettivi assegnati o alla natura del servizio prestato e ne trasmette relazione al ministro.

ART. 17.

1. È istituita la conferenza generale dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici non economici.

2. La conferenza di cui al comma 1 è composta da 30 membri, eletti ogni tre anni da tutti i dirigenti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. La conferenza elegge al suo interno un presidente.

4. Le modalità di elezione dei membri della conferenza sono stabilite con decreto su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

5. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla conferenza medesima.

6. In ciascuna amministrazione pubblica viene costituita una conferenza permanente dei dirigenti appartenenti alla stessa amministrazione od ente.

7. Il numero dei membri della conferenza è determinato, in proporzione al numero dei dirigenti, con provvedimento del Ministro o del presidente dell'ente.

8. Le modalità di elezione sono, in quanto compatibili, le medesime della conferenza generale. Le modifiche eventualmente necessarie, sono apportate col provvedimento di cui al comma 7.

9. Almeno una volta al semestre viene riunito, sotto la presidenza del rispettivo dirigente, il personale con qualifica non inferiore alla VII categoria, in servizio presso i diversi organi centrali e periferici per l'esame della situazione organizzativa dell'ufficio, delle condizioni e dei metodi di lavoro, e della preparazione professionale del personale, al fine di individuare e proporre le misure necessarie per un costante miglioramento della qualità del servizio e l'aumento dell'indice di produttività della struttura.

10. Almeno ogni bimestre è riunita presso ogni organo centrale o periferico l'assemblea dei dirigenti e degli impiegati direttivi preposti alle maggiori ripartizioni interne, al fine di assicurare il migliore coordinamento, valutare il comportamento ed il rendimento del personale ed adottare le misure più opportune per rendere più giusta, tempestiva, economica ed efficace l'azione amministrativa, nel rispetto delle leggi e delle esigenze umane e sociali del personale.

ART. 18.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti volti ad adeguare le competenze relative alle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 4, in maniera da far corrispondere la competenza connessa alla funzione dirigenziale alle responsabilità di gestione corrispondente ai rispettivi incarichi. Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è altresì autorizzato ad emanare un decreto che disciplini caratteristiche delle prove e modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui all'articolo 7, nonché condizioni di partecipazione, caratteristiche delle prove e modalità di svolgimento del concorso pubblico previsto al comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo.